

Bruxelles, 8 gennaio 2003

Domande e risposte sulla BSE

Qual è la situazione attuale della BSE nell'UE?

L'incidenza complessiva della BSE nell'Unione europea si sta riducendo grazie al miglioramento della situazione nel Regno Unito in cui il numero di casi nel 2002 dovrebbe essere pari a circa il 3% del numero di casi registrati nel 1992 o 1993. In alcuni Stati membri il numero di casi ha ancora registrato un aumento nel 2002, in particolare in seguito all'estensione dei test della BSE a partire dal luglio 2001. È in vigore tutta una gamma di norme dell'UE per proteggere il pubblico contro i rischi da BSE. Gli Stati membri devono assicurare la piena attuazione di tutte le regole dell'UE in materia di BSE. Se tali misure sono attuate con rigore i consumatori possono avere fiducia nella sicurezza delle carni bovine.

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001¹ riunisce tutte le misure vigenti in materia di BSE, quali sono state adottate nel corso degli anni sulla base di più di sessanta decisioni della Commissione, in un quadro unico e completo che le consolida e le aggiorna alla luce dei pareri scientifici e degli standard internazionali. Inoltre esso ha introdotto diversi nuovi strumenti per gestire il rischio di BSE e di altre malattie analoghe come lo scrapie in tutte le specie animali e nei prodotti pertinenti.

La BSE e la variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob (vCJD)

Qual è l'origine della BSE e la sua incidenza nell'UE?

L'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è una malattia del cervello dei bovini. È stata diagnosticata per la prima volta nel Regno Unito nel 1986. Ha raggiunto proporzioni epidemiche a causa dell'inclusione nei mangimi destinati ai bovini di farine di carne e di ossa prodotte da carcasse di animali. Fino al 1° ottobre 2002 si sono registrati circa 181.000 casi nel Regno Unito e circa 3.200 casi altrove nell'UE. La distribuzione dell'anno di nascita dei casi di BSE individuati nel 2002 è analoga a quella del 2001: la maggior parte dei capi sono nati nel 1994, 1995 o 1996. Ciò sembra indicare in modo molto plausibile che il numero di nuovi animali infettati dopo il 1996 si sta riducendo e che le misure adottate nel 1996-1997 stanno producendo un effetto positivo. Attualmente, tutti i capi sani macellati di più di 30 mesi nell'UE sono sottoposti a test prima di essere autorizzati al consumo umano e la BSE è individuata in meno di 1 capo su 30.000. Gli animali per i quali il test dà risultato positivo sono distrutti completamente.

¹ http://europa.eu.int/comm/food/fs/bse/bse36_en.pdf
aggiornamenti a: http://europa.eu.int/comm/food/fs/bse/legislation_en.html#general%20framework

E che si sa della sua equivalente umana – la vCJD?

La variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob (vCJD) è stata diagnosticata per la prima volta nel 1996. È ora generalmente accettato che essa è causata dalla trasmissione della BSE agli esseri umani. Nell'UE, fino al 1° gennaio 2003, vi sono 137 casi confermati o sospetti della malattia, si tratta per lo più di persone giovani. La maggior parte dei casi sono stati riscontrati nel Regno Unito (129) e alcuni in Francia (6), Irlanda (1) e Italia (1).

Le stime sul numero futuro di casi di vCJD variano notevolmente poiché si sa troppo poco sul periodo di incubazione tra l'esposizione all'agente infettivo e il manifestarsi dei sintomi. Tuttavia è chiaro che i casi futuri saranno essenzialmente dovuti a un'esposizione in passato a materiale infettivo antecedentemente all'intensificarsi dei controlli negli ultimi anni.

Qual è l'incidenza della BSE nei singoli Stati membri?

Attualmente l'incidenza complessiva della BSE nella Comunità sta diminuendo, non solo in seguito al declino dei casi di BSE riscontrati nel Regno Unito, ma anche grazie al ridursi dei casi nella maggior parte degli altri Stati membri. Nel Regno Unito l'incidenza si è ridotta bruscamente passando da più di 37.056 casi nel 1992 che rappresentava il picco dell'epidemia a 1.194 nel 2001.

In altri Stati membri il numero di casi variava nel 2001 da 277 in Francia a 1 in Austria, Finlandia e Grecia. Questi sono stati gli unici casi individuati sinora in questi ultimi tre Stati membri. Il Lussemburgo non ha individuato casi di BSE nel 2001, ma ha segnalato un unico caso nel 2002 come anche un unico caso nel 1997. La Svezia finora non ha segnalato nessun caso di BSE.

Particolari sul numero di casi nell'UE possono essere consultati sulla pagina web della Commissione europea consacrata alla BSE nel capitolo delle statistiche.

Qual è l'attuale programma di test della BSE nell'UE?

Oltre all'esame obbligatorio di tutti gli animali che presentano sintomi che fanno pensare alla BSE, un esame rapido post mortem per l'individuazione della BSE deve essere effettuato, a partire dal 1° gennaio 2001 su:

- gli animali sottoposti a macellazione d'emergenza o che presentino segni di qualsiasi tipo di malattia nell'ispezione ante mortem effettuata nel macello. Dal gennaio 2001 al giugno 2001: tutti gli animali di più di 30 mesi di età. A partire dal 1° luglio 2001: tutti gli animali di più di 24 mesi di età;
- tutti i capi bovini di più di 30 mesi di età macellati in condizioni normali e destinati al consumo umano. In via di deroga, la Svezia può condurre test soltanto su campione aleatorio;
- capi morti: bestiame che è morto o che è stato ucciso nell'allevamento o durante il trasporto, ma non macellato per il consumo umano. Dal gennaio 2001 al giugno 2001: un campione aleatorio di capi bovini di più di 30 mesi di età. A partire dal 1° luglio 2001: tutti i capi bovini di più di 24 mesi di età;
- nel Regno Unito, ove tutti i bovini di più di 30 mesi di età sono distrutti nell'ambito del Sistema Over Thirty Months Scheme (OTMS), il test della BSE deve essere effettuato sui seguenti capi macellati in virtù di tale sistema: tutti i bovini sottoposti a macellazione di necessità, tutti i capi di più di 42 mesi di età nati dopo il 1° agosto 1996 e soggetti a macellazione normale nonché un campione aleatorio dei bovini nati prima del 1° agosto 1996 e soggetti a macellazione normale.

In totale nel 2001 sono stati sottoposti a test più di 8,5 milioni di capi e nel 2002 saranno stati sottoposti a test più di 10 milioni di capi. Particolari sul numero di test e dei casi individuati possono essere reperiti sulla pagina web della Commissione europea consacrata alla BSE nel capitolo delle statistiche. La Commissione cofinanzia il programma di test attualmente con un importo di 15€ per test (10.5€ nel 2003).

Come si evolverà probabilmente la malattia in futuro?

Fino alla metà del 2000 la maggioranza dei casi di BSE individuati sono stati accertati per mezzo della tradizionale sorveglianza passiva, vale a dire tramite l'esame e la notifica obbligatoria degli animali che si sospettava presentassero segni o sintomi clinici di BSE. Dopo l'avvio del sistema di test rapidi post mortem è divenuto evidente che casi addizionali possono essere individuati mediante un monitoraggio attivo. Per tale motivo gli animali che presentano segni non tipici, cioè che scalciano, zoppicano, presentano una riduzione di peso o una produzione ridotta di latte non si sottraggono all'individuazione. Tali condizioni sono così comuni che non sarebbe praticabile trattare tutti questi animali come se fossero sospetti di BSE. Casi di BSE sono stati anche riscontrati in animali macellati che non presentavano in precedenza nessun segno di malattia.

Il monitoraggio attivo sistematico è iniziato nel gennaio 2001 su gruppi bersaglio come gli animali morti e gli animali sani macellati che non presentavano precedenti segni di BSE. Nel 2002, più di 2/3 di tutti i casi di BSE sono stati individuati in tal modo.

Si prevedeva che il monitoraggio attivo sistematico avrebbe aumentato il numero di casi di BSE individuati allorché il monitoraggio è stato intensificato nel luglio 2001. Da allora il numero di casi positivi individuati mensilmente è stabile o sta addirittura calando nella maggior parte degli Stati membri. Oltre alla riduzione dei casi positivi individuati mensilmente, la struttura di età dei casi positivi di BSE si sta spostando verso animali più anziani in tutti gli Stati membri. Questo è un segnale positivo che indica che le misure adottate a partire dal 1996 stanno avendo effetto.

Il periodo medio di incubazione della BSE nei bovini è di 4-6 anni, ma in certi casi può essere molto più lungo. Per tale motivo casi di BSE continueranno probabilmente a manifestarsi fino al 2010 o oltre.

Le misure dell'UE per affrontare la BSE

Cosa ha fatto l'UE per proteggere il pubblico – Quali sono le norme in vigore?

Tutte le misure comunitarie si basano sui pareri dei comitati scientifici indipendenti composti da esperti di primo piano che forniscono il migliore parere scientifico possibile alla Commissione europea. Le nuove prove scientifiche sono regolarmente riesaminate dal Comitato scientifico direttivo dell'UE e da altri comitati scientifici specializzati che continuano a assegnare la massima priorità alle questioni legate alla BSE.

La priorità principale della Commissione europea è di proteggere la salute del pubblico e quella degli animali e assicurare che gli alimenti siano sicuri lungo l'intero iter dai campi alla tavola. A tal fine, e per assicurare che le carni destinate al consumo umano siano sicure, la Commissione ha introdotto, a partire dal 1990, tutto un insieme di rigorose misure comunitarie concernenti la BSE che coprono:

- l'ispezione veterinaria: l'obbligo di sottoporre a ispezione veterinaria gli animali presentati per la macellazione al fine di assicurare che casi sospetti non entrino nella filiera dei mangimi e degli alimenti, tale obbligo è in vigore dal 9 aprile 1990;
- divieto di somministrare ai bovini, agli ovini e ai caprini, a partire dal luglio 1994, farine di carne e di ossa ricavate da mammiferi (MBM): tale divieto è stato introdotto alla luce dell'accertamento, da parte dei comitati scientifici, che la diffusione della BSE era causata dal consumo di mangimi contaminati da proteine di ruminanti sotto forma di MBM;
- elevati standard di trasformazione per il trattamento dei residui di ruminanti a partire dal 1° gennaio 1995. Tali standard sono stati rafforzati il 1° aprile 1997 con la prescrizione di una cottura a pressione (133°C/3 bar/20 minuti) per tutti i residui di mammiferi usati per la produzione di MBM, al fine di ridurre l'infettività a un minimo così da evitare di riciclare l'agente infettivo se presente in cadaveri di animali;
- misure di sorveglianza per l'individuazione, il controllo e l'eradicazione della BSE, a decorrere dal 1° maggio 1998, comportante un monitoraggio attivo da parte dei veterinari e un monitoraggio passivo mediante test;
- riforma: gli animali per i quali vi è un'alta probabilità che abbiano ricevuto lo stesso mangime potenzialmente infetto che è stato somministrato a un animale in cui si è individuata la BSE devono essere uccisi e distrutti (riformati). Gli animali della stessa età presenti nella stessa mandria (animali della coorte) presentano la più alta probabilità di avere ricevuto lo stesso mangime potenzialmente infetto e dovrebbero essere perciò sempre riformati. A seconda della situazione epidemiologica e della tracciabilità degli animali, può essere necessario riformare anche gli altri capi bovini della stessa mandria. Inoltre, l'ultima progenie nata da femmine affette da BSE deve essere riformata in considerazione della potenziale trasmissione materna. Gli Stati membri che hanno posto in atto misure alternative che offrono garanzie equivalenti possono beneficiare di una deroga. Le regole sulla riforma si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001;
- L'obbligo di rimozione di materiali specifici a rischio (MSR come midollo spinale, cervello, occhi, tonsille, parti dell'intestino) da bovini, ovini e caprini in tutta l'UE a decorrere dal 1° ottobre 2000 dalla catena alimentare umana e animale. L'elenco dei MSR è stato esteso per includere l'intero intestino dei bovini e la colonna vertebrale a partire dal marzo 2001 (cfr. l'intero elenco di MSR nell'allegato 1). Tale obbligo si impone anche per le importazioni di carni e dei prodotti a base di carne da paesi terzi verso l'UE ad eccezione dei paesi in cui la valutazione del rischio geografico indica che la presenza di BSE è estremamente improbabile, vale a dire Argentina, Australia, Botswana, Brasile, Cile, Costa Rica, El Salvador, Islanda, Namibia, Nuova Zelanda, Nicaragua, Panama, Paraguay, Singapore, Swaziland, Uruguay e Vanuatu;
- l'introduzione di test mirati della BSE con una particolare attenzione per categorie di animali ad alto rischio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 (vedi sopra);

- una sospensione generale su tutto il territorio dell'UE dell'uso di proteine trasformate di origine animale nei mangimi per gli animali destinati alla produzione alimentare, a decorrere dal 1° gennaio 2001. Tale interdizione è stata rafforzata alla luce dell'esperienza e del parere del Comitato scientifico direttivo e dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione per ridurre al minimo i rischi di contaminazione incrociata vale a dire di mescolare mangimi sicuri con mangimi contenenti proteine animali contaminate dall'agente della BSE. Le misure rafforzate prescrivono tra l'altro il ritiro delle farine MBM e dei mangimi che le contengono, standard in materia di uso specifico degli strumenti di trasformazione (compresi quelli per il magazzinaggio e il trasporto) e test microscopici continuativi dei mangimi per assicurare che non contengano MBM. Soltanto certe proteine animali come la farina di pesce, che sono ritenute sicure, possono essere usate a condizioni molto rigorose. Verrà probabilmente presentata una proposta per rendere più rigorosi gli standard in materia di trattamento di grassi ricavati dai ruminanti dopo che il pertinente parere scientifico sarà stato aggiornato;
- controlli rigorosi dei mangimi: il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano è stato adottato il 3 ottobre 2002 ed entra in vigore il 1° maggio 2003. Questo regolamento, dopo il regolamento sulla TSE adottato nel 2000, è la seconda azione chiave del Libro bianco sulla sicurezza alimentare ed è un importante componente della strategia della Commissione per combattere e eradicare le crisi provocate dai mangimi come la BSE, l'afta epizootica, la febbre suina e la diossina. Il regolamento prescrive che²: (i) soltanto materiali provenienti da animali definiti idonei al consumo umano dopo un'ispezione veterinaria possono entrare nella filiera dei mangimi, (ii) i mangimi devono essere trattati applicando standard elevatissimi in materia di lavorazione dei residui (cottura a pressione) e (iii) gli impianti di lavorazione degli scarti devono essere consacrati esclusivamente a tale produzione per evitare una possibile contaminazione incrociata. Inoltre il nuovo regolamento estende il divieto di riciclaggio intra specie (cannibalismo) che è in vigore dal 1994 in relazione ai ruminanti ad altre specie animali.

In che modo vengono monitorate e fatte applicare le regole in materia di BSE?

Gli Stati membri sono responsabili di assicurare che le regole dell'UE vengano messe in atto nei loro rispettivi territori: l'Ufficio alimentare e veterinario (FVO) della Commissione effettua ispezioni per accertare che la legislazione comunitaria sia attuata, fatta rispettare e soggetta a controlli ad opera delle autorità nazionali competenti. Allorché viene segnalata un'infrazione confermata della legislazione, la Commissione avvia procedure d'infrazione contro lo Stato membro in questione. Le relazioni ispettive dell'FVO sono pubblicate sul sito web della Commissione all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/vi/reports/index_en.html

² Vedi anche: [IP/02/1361](#)

Qual è la situazione della BSE nei paesi terzi?

Casi indigeni di BSE sono stati individuati in paesi fuori dall'UE. Il numero di casi in paesi terzi può essere consultato sulla pagina web consacrata alla BSE nel capitolo delle statistiche contenente una rassegna dei casi di BSE nel mondo. Il Comitato scientifico direttivo ha identificato rischi potenziali di BSE in paesi terzi in base a fattori quali importazioni passate di bovini vivi e di farine di carne e ossa (MBM) dal Regno Unito e da altri paesi colpiti da BSE e la somministrazione a ruminanti di farine MBM provenienti da mammiferi.

L'UE ha quindi deciso che ai consumatori europei si debba assicurare un livello di protezione in relazione a tali importazioni equivalente al livello richiesto per i prodotti originari dell'UE. Tali prescrizioni in materia di importazioni sono fissate nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Come viene valutato il rischio di BSE nei paesi terzi e come questi sono classificati in categorie di rischio di BSE?

Su iniziativa della Commissione il Comitato scientifico direttivo ha effettuato "valutazioni del rischio geografico di BSE" della situazione in relazione alla BSE negli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi. La metodologia per questa valutazione è stata sviluppata in un periodo di più di due anni e pubblicata per la prima volta su Internet nel dicembre 1998. Le valutazioni si basano su informazioni presentate dai paesi interessati in risposta a una raccomandazione della Commissione del 1998 che stabiliva le informazioni necessarie per tale valutazione. Le informazioni riguardano in particolare le importazioni di bovini e di farine di carne e ossa (MBM) dal Regno Unito e da altri paesi colpiti da BSE, gli standard di lavorazione degli scarti per i sottoprodotti di origine animale, l'uso di cosiddetti materiali specifici a rischio (MSR), la somministrazione di MBM a ruminanti, ecc. La metodologia è stata aggiornata da un parere dell'11 gennaio 2002.

Il Comitato scientifico direttivo ha identificato quattro categorie provvisorie sulla base delle valutazioni del rischio geografico di BSE:

- livello I BSE estremamente improbabile
- livello II BSE improbabile ma non esclusa
- livello III BSE probabile ma non confermata, o confermata a un basso livello
- livello IV BSE confermata a un livello elevato.

Il regolamento (CE) n. 999/2001, entrato in vigore il 1° luglio 2001, prevede la classificazione dei paesi in cinque categorie a seconda della situazione epidemiologica riguardo alla BSE sulla base del vigente codice OIE. La Commissione è ora impegnata a classificare i paesi in relazione alla BSE. La determinazione finale della situazione in relazione alla BSE comprende due fasi. La prima fase consiste nell'effettuare la valutazione del rischio tenendo conto di fattori specifici predefiniti. In una seconda fase sono valutati criteri addizionali. A partire dalla valutazione del rischio e della valutazione dei criteri addizionali viene stabilita la situazione epidemiologica in relazione alla BSE. In attesa della determinazione della situazione in relazione alla BSE le importazioni sono soggette a misure transitorie basate sulla classica valutazione del rischio geografico di BSE effettuata dal Comitato scientifico direttivo.

Quali sono le regole che si applicano alle importazioni da paesi terzi?

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è entrato in vigore il 1° luglio 2001. Esso stabilisce un sistema di sicurezza in relazione alla BSE e impone che alle importazioni di carni bovine verso l'UE vengano applicate le stesse misure che per le carni prodotte nell'UE. Ad esempio, esso proibisce l'importazione di materiali specifici a rischio (MSR) o di prodotti a base di carne contenenti MSR da paesi terzi e il paese terzo deve assicurare che le tecniche di macellazione degli animali non comprendano tecniche proibite nell'UE. Le regole si applicano anche a un elenco di prodotti derivanti da bovini, ovini e caprini (grasso fuso, gelatina, mangimi per animali da compagnia, ossa e prodotti ricavati dalle ossa, materie prime per la fabbricazione di mangimi) da paesi terzi. È richiesto inoltre un certificato internazionale per i bovini vivi attestante che è stato in vigore un divieto effettivo per quanto concerne i mangimi e che è in atto un sistema permanente di identificazione dei bovini vivi che permetta di risalire alla loro mandria di origine.

Per i paesi in cui l'esistenza della BSE è ritenuta altamente improbabile dal Comitato scientifico direttivo non sono previste restrizioni alle importazioni in base alle considerazioni sulla BSE.

Tali norme sono proporzionate e non discriminatorie. Il rischio geografico di BSE dei paesi terzi è stato valutato/è valutato dal Comitato scientifico direttivo allo stesso modo che per gli Stati membri dell'UE. Questo rischio geografico di BSE è l'unico fattore determinante per decidere il livello di protezione richiesto in relazione alla BSE. La presenza di BSE in 17 paesi terzi è stata ritenuta estremamente improbabile ed essi sono quindi esentati da qualsiasi restrizione. Nessuno Stato membro dell'UE ha ricevuto uno status analogo. Le regole della OMC sono state rispettate debitamente notificando le misure dell'UE in materia di BSE ai paesi terzi. Tuttavia, in linea con l'impegno dell'UE di esaminare in continuazione gli sviluppi della scienza, tutti i nuovi dati scientifici che emergeranno in futuro saranno sempre sottoposti a valutazione.

Le implicazioni a livello degli scambi sono limitate da queste misure. Il commercio di carcasse di bovini non è interrotto poiché vi è una disposizione per la rimozione della colonna vertebrale (in quanto MSR) nell'UE piuttosto che nel paese terzo prima dell'esportazione. I paesi terzi devono tuttavia assicurare che le tecniche di macellazione degli animali non comprendano tecniche proibite nell'UE. Tuttavia, la maggior parte delle carni bovine oggetto degli scambi sono disossate e non sono quindi interessate da tali regole.

In che modo sono interessati i paesi candidati?

Nei negoziati di adesione tutti i paesi candidati si sono impegnati a ottemperare appieno alle regole dell'UE in materia di lotta contro la BSE. In effetti, si sono già realizzati importanti progressi: ad esempio, tutti questi paesi stanno già rimuovendo i materiali specifici a rischio dalla catena alimentare e la maggior parte di essi sottopone a test tutti i bovini sani di più di 30 mesi. La Commissione segue da vicino la situazione. In linea con ciò, l'FVO ha completato all'inizio del 2002 la prima serie di missioni in tutti i paesi candidati per passare in rassegna le loro misure in materia di BSE.

La Commissione incoraggia anche l'uso di diverse misure di supporto aperte ai paesi candidati in materia di assistenza tecnica. Ad esempio, l'uso di kit per il test della BSE nei paesi candidati è cofinanziato e viene anche fornita una consulenza tecnica per il tramite del programma PHARE.

Quali attività di ricerca sulla TSE sta conducendo l'UE?

Introduzione, 1990-1996

La Commissione ha patrocinato ricerche sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) sin dal 1990. Tali ricerche si sono intensificate in modo rapido e sostanziale in seguito all'annuncio del governo del Regno Unito (20/03/1996) che il manifestarsi di 10 casi di una nuova variante del morbo Creutzfeldt-Jakob (vCJD) poteva essere correlato all'esposizione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

Piano d'azione sulle TSE e Quarto programma quadro, 1994-1998

Nell'aprile 1996 la Commissione ha invitato il prof. Charles Weissmann a presiedere un gruppo incaricato di produrre un inventario dello stato delle conoscenze sulla BSE e di proporre le priorità per la ricerca futura. La relazione del prof. Weissmann è stata pubblicata nell'ottobre 1996 ed ha costituito la base di una comunicazione della Commissione al Consiglio (COM (96) 582) in cui si proponeva un piano d'azione sulle TSE. Il piano d'azione teneva anche conto delle raccomandazioni del Comitato scientifico pluridisciplinare come anche delle attività di ricerca nazionali e comunitarie in corso. Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio il piano d'azione comprende due livelli:

le attività di coordinamento tra gli Stati membri volte all'armonizzazione della raccolta di dati e dei criteri diagnostici;

un invito specifico a presentare progetti di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico volte a stimolare gli sforzi di ricerca a livello comunitario e a mobilitare risorse di esperti nuove e complementari per raggiungere una massa critica europea in tale ambito.

Il primo di questi tre inviti di proposte di ricerca nell'ambito di tale iniziativa è stato pubblicato nel dicembre 1996, l'ultimo nel marzo 1998. In totale 54 progetti sono stati commissionati nell'ambito di questo piano d'azione con un sostegno finanziario pari a €50,7 milioni. Tale sostegno proveniva dai programmi BIOMED, BIOTECH e FAIR. Il piano d'azione si è tradotto in un'eccellente mobilitazione di esperti in un'ampia gamma di discipline scientifiche provenienti da più di 120 laboratori in tutti gli Stati membri e nei paesi associati.

Il Quinto programma quadro, 1998-2002

Il Quinto programma quadro (1998-2002) prende le mosse dal Quarto programma quadro e ha sostenuto 26 progetti in materia di TSE (~€ 30m) sia in base agli inviti generali a presentare progetti di ricerca (11), sia a seguito dell'invito specifico del 2001 in materia di ricerca nel campo della TSE (15).

Invito specifico in materia di ricerca sulla TSE e inventari delle attività di ricerca sulla TSE in Europa, 2001

Nel novembre 2000 il Consiglio Ricerca ha invitato la Commissione a istituire un gruppo di esperti sulla TSE con il mandato di:

esaminare lo stato della ricerca sulla TSE,

incoraggiare lo scambio di informazioni scientifiche tra gruppi di ricerca,

identificare le attività di ricerca in corso che necessitassero di essere rafforzate nonché le nuove attività di ricerca da avviarsi.

Il gruppo è composto di rappresentanti nominati dagli Stati membri, dai paesi associati, alcuni membri del gruppo ad hoc TSE/BSE del Comitato scientifico direttivo e alcuni coordinatori di progetti di ricerca dell'UE. Nell'aprile del 2002 il gruppo è stato allargato per includervi i membri dei paesi dell'Europa centrale e orientale.

Tra gli obiettivi del piano d'azione vi è quello di espandere e aggiornare regolarmente l'inventario delle attività di ricerca sulla TSE negli Stati membri, redatto in origine dal prof. Weismann. Un'analisi della versione più recente di tale documento (aprile 2001) ad opera del gruppo di esperti sulla TSE e dei servizi della Commissione è sfociata nella pubblicazione di un invito specifico a presentare proposte in materia di TSE volto a colmare le lacune nella ricerca europea sulla TSE nonché in una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM (2001) 323). In seguito a questo invito a presentare proposte sono stati commissionati in totale 15 nuovi progetti sulla TSE con un sostegno totale di €21m. Tutti questi progetti, una volta conclusa positivamente la negoziazione dei contratti, inizieranno nel 2002.

Il Sesto programma quadro e le azioni future, 2002

Il 2002 ha anche visto il lancio del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. I dettagli più aggiornati nel merito possono essere reperiti all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html

Nel settembre 2000 è stato prodotto un catalogo dei 54 progetti finanziati nell'ambito del piano d'azione. Tale catalogo è disponibile presso i servizi della Commissione (DG RTD) ed è attualmente in corso di aggiornamento per includervi i risultati di questi progetti e sommari dei progetti più recenti.

Ulteriori domande in materia di BSE possono essere inviate al mailbox della Direzione generale Salute e tutela dei consumatori: sanco-mailbox@cec.eu.int .

Beate GMINDER: 02/296.56.94
Johan REYNIERS: 02/295.67.28

Elenco completo dei MSR

I seguenti tessuti vengono definiti materiale specifico a rischio:

- (a) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale³ escluse le vertebre della coda e le apofisi traverse delle vertebre lombari e toraciche e delle ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, nonché gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;
- (b) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, nonché le tonsille e il midollo spinale dei ovini e dei caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, la milza di ovini e caprini di qualsiasi età.

Oltre al materiale specifico a rischio di cui alla lettera (a) devono essere considerati materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e in Portogallo, ad eccezione della Regione autonoma delle Azzorre, i seguenti tessuti, l'intera testa, esclusa la lingua e includendo il cervello, gli occhi, i gangli trigemini e le tonsille; il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai sei mesi

³ La Svezia, il Regno Unito e il Portogallo possono derogare all'obbligo di rimozione della colonna vertebrale a condizioni rigorose.